



CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

Segreteria Generale

Al Dirigente del Settore I
Governo del Territorio e sviluppo
economico e del Settore II
Servizi Tecnici
Ing. Di Ventura Claudio

Al Dirigente del Settore III
Servizi Finanziari
Dott.ssa Antonietta Crisucci

Al Comandante della
Polizia Locale
Dott. Ernesto Grippo

Alle Posizioni Organizzative
Avvocatura Civica
Avv. Luigi De Meis

Urbanistica governo del
Territorio
Ing. Riccardo Malatesta

Servizi di Comunità
Dott.ssa Lorena Marcelli

E p.c.
Al Sig. Sindaco
Al Presidente del Consiglio
Ai Sigg. Amministratori
Ai Sigg. Consiglieri

Sede

Circolare n 6 bis

Oggetto: Nota integrativa della Circolare n. 6 Disciplina del Conflitto di interessi rif. prot.n. 8836 del 23.02.2023 per presa d’atto della Delibera Anac n. 63 del 08.02.2023

Ad integrazione della Circolare in oggetto la scrivente in qualità di Responsabile dell’Anticorruzione rende noto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 63 del 8 febbraio 2023, pubblicata sul portale lo scorso 03 marzo 2023, in ordine alle nozioni di parentela e affinità rilevanti ai fini del conflitto di interesse ha chiarito quanto segue:

*“La formulazione letterale adottata dall’art. 7 dpr 62/2013 – e richiamata dall’art. 42 co. 2 d.lgs. 50/2016 - non lascia dubbi in ordine alla volontà di distinguere concettualmente la nozione di parentela da quella di affinità: l’utilizzo della virgola rafforza la distinzione, mentre se il legislatore avesse voluto accomunare le due nozioni avrebbe presumibilmente adottato la congiunzione “e” tra le due fattispecie o avrebbe espressamente circoscritto la nozione civilistica di parentela. L’utilizzo della disgiuntiva “o”, nel caso di specie, riflette una chiara volontà di differenziare le ipotesi di parentela da quelle di affinità. Pertanto, seppur è nota la prassi di alcune stazioni appaltanti di limitare la rilevanza della parentela, variamente al 2°, 3° o 4° grado (con ciò riflettendo una certa confusione applicativa), sulla base della esposta interpretazione letterale-sistematica delle norme di riferimento, si ritiene che la **nozione di parentela** rilevante ai sensi dell’art. 42 d.lgs. 50/2016 includa i parenti fino al 6° grado, conseguendone un obbligo dichiarativo, ove il legame sussista. L’Anac sottolinea quindi che “La dichiarazione di (in)sussistenza del legame è condizione per l’assunzione dell’incarico di Rup e deve essere resa in ogni caso”.*

Per ogni utilità di seguito si riporta una tabella dei gradi di parentela (fonte <http://www.notaiodidomenico.it/DOTTRINA/FAMIGLIA/>)

Soggetto	Grado di parentela
genitori	parenti in linea retta ascendente di 1° grado
nonni	parenti in linea retta ascendente di 2° grado
bisnonni	parenti in linea retta ascendente di 3° grado
figli	parenti in linea retta discendente di 1° grado
nipoti	parenti in linea retta discendente di 2° grado
bisnipoti	parenti in linea retta discendente di 3° grado
fratelli e sorelle	parenti in linea collaterale di 2° grado
nipoti (figli di fratelli)	parenti in linea collaterale di 3° grado
pronipoti (figli di figli di fratelli)	parenti in linea collaterale di 4° grado
figli di pronipoti	parenti in linea collaterale di 5° grado
zii paterni e materni	parenti in linea collaterale di 3° grado
cugini	parenti in linea collaterale di 4° grado
figli di cugini	parenti in linea collaterale di 5° grado
figli di figli di cugini	parenti in linea collaterale di 6° grado
prozii (fratelli dei nonni)	parenti in linea collaterale di 4° grado
cugini dei genitori	parenti in linea collaterale di 5° grado
figli dei cugini dei genitori	parenti in linea collaterale di 6° grado

Nel raccomandare la scrupolosa osservanza di quanto deliberato dall'ANAC per la cui intera trattazione dell'argomento si rinvia all'atto specifico,

si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Raffaella D'Egidio